



## LE PARTI

### Le Unioni Montane

E

### Il Gestore del SII competente per territorio

E

### L'Autorità d'Ambito n.1 "Verbano-Cusio-Ossola e Pianura Novarese"

#### PREMESSO CHE

vista la Legge Regionale 24 maggio 2012 n.7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani." che recepisce integralmente la L.R. 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

vista la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n°1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese con la quale si stabilisce all'*art.18 (Tariffa del Servizio idrico Integrato)*:

*"L'Autorità d'Ambito destina una quota della tariffa, pari al 5%, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità Montane che, nel rispetto degli accordi di programma, predispongono l'attuazione degli interventi connessi alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione del territorio montano".*

preso atto della deliberazione n.305/2016 con la quale l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico ha approvato gli schemi regolatori per le annualità 2016-2019, precisando in particolare che:

*i) per entrambi i gestori Acqua Novara VCO S.p.a. e Idrablu S.p.a. non possa trovare accoglimento l'istanza di riconoscimento dei costi operativi pianificati  $Op_{new}$  per la quota parte afferente ai "maggiori oneri derivanti dall'incremento dei fondi destinati al territorio montano", atteso che tale variazione non si configura tra i cambiamenti sistematici previsti al comma 23.5 del MTI-2 per il collocamento negli Schemi III e VI della matrice di schemi regolatori;*

*ii) sia necessario rinviare all'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio (e in particolare della componente  $RC_{ERC}$ ), di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, la verifica in ordine al riconoscimento dei maggiori oneri in oggetto, riconducibili a Contributi a Comunità Montane - e sostenuti a partire dall'anno 2016 - i quali, ai sensi dell'articolo 28 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, possono essere ammessi al riconoscimento per la parte in cui i medesimi oneri siano destinati "all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa";*



*iii) a fronte del mancato riconoscimento della quota parte degli  $Op_{new}$  afferente ai “maggiori oneri derivanti dall’incremento dei fondi destinati al territorio montano”, [...], sia necessario procedere ad una riquantificazione delle voci citate e, conseguentemente, rideterminare i valori del moltiplicatore tariffario  $\theta$  nei termini di cui all’Allegato A.*

Preso atto che la tariffa approvata dall’AEEGSI per il biennio 2016-2017 si basa su costi sostenuti negli esercizi 2014 e 2015 accantonando pertanto una quota della tariffa pari al 3% da destinare al territorio montano;

Considerata la necessità di garantire in capo a ciascun Gestore del SII le condizioni di equilibrio economico finanziario nel rispetto degli schemi regolatori approvati.

Preso atto altresì conseguentemente della richiesta di riduzione del contributo formulata dalla Società Acqua Novara.VCO SpA con nota prot.n. OUT/6955 del 04.10.2016;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, le parti concordano quanto segue**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

### **Art.2 Finalità**

1. Il presente Accordo è finalizzato all’attuazione di opere di infrastrutturazione del SII in capo al Gestore competente per territorio, nella misura fino al 2% dei ricavi da tariffa per le annualità 2016 e 2017.

### **Art.3 Oggetto dell’accordo**

1. Le Unioni Montane, consapevoli che la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito stabilisce a loro favore (i.e. art. 18) la destinazione di “una quota della tariffa, pari al 5%, alle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano, si rendono disponibili – per le ragioni espresse in premessa e subordinatamente all’attuazione da parte del Gestore degli impegni di cui all’art. 2 che segue – a consentire l’accantonamento per il biennio 2016-2017 del solo contributo del 3% in luogo di quello previsto del 5% a favore del territorio montano (ex. L.R.13/97 art.8, c.4) finalizzati all’attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa.
2. Su tale presupposto, le Parti concordano pertanto nel mantenere, per il biennio 2016-2017, l’accantonamento del Fondo di cui sopra nella misura del 3% dei ricavi da tariffa a valere sulla componente tariffaria ERC, come richiamato dalla deliberazione n.305/2016 dell’AEEGSI.

### **Art.4 Esecuzione dei programmi annuali**

1. A fronte di tale disponibilità da parte delle Unioni Montane, il Gestore competente per territorio si farà in ogni caso carico di destinare una quota addizionale del 2% dei ricavi da tariffa (per ciò intendendosi che nessuno specifico aumento tariffario dovrà essere previsto rispetto alla tariffa



già approvata per il biennio 2016-2017 dell'Autorità d'Ambito) per la realizzazione con la medesima ripartizione e negli stessi comuni montani delle Unioni Montane che avrebbero beneficiato del succitato 5%, di opere aggiuntive di infrastrutturazione del SII rispetto al vigente PdI 2016-2026, fatto salvo comunque l'equilibrio economico finanziario previsto dagli schemi regolatori approvati dall'AEEGSI.

2. La distribuzione della quota addizionale del 2% di opere aggiuntive di infrastrutturazione del SII rispetto al vigente PdI 2016-2026 nei territori dei comuni montani delle Unioni Montane avverrà in funzione dei seguenti parametri:
  - 50% in funzione della superficie montana di ciascuna Unione;
  - 50% in funzione della popolazione residente.
3. Essendo tali opere afferenti al SII le stesse dovranno essere individuate esclusivamente dal Gestore competente per territorio (posto che per legge alcuna competenza è riservata al Comune), secondo le priorità fissate dal medesimo e realizzate secondo le scadenze temporali di seguito riportate:
  - a. Fondo previsto per l'anno 2016 (2% dei ricavi da tariffa):  
Realizzazione del 100% dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo nel corso dell'anno 2017.
  - b. Fondo previsto per l'anno 2017 (2% dei ricavi da tariffa):  
Realizzazione del 50% dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo nel corso dell'anno 2018, 50% nel 2019.
4. Il Gestore provvederà ad inserire, nel più breve tempo possibile, nel proprio piano degli investimenti gli interventi, opportunamente identificati, di cui ai punti precedenti nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario previsto dagli schemi regolatori approvati dall'AEEGSI.

#### **Art.5 Coordinamento e monitoraggio delle opere**

1. Al fine di dare sollecita e compiuta attuazione a quanto convenuto con il presente Accordo, agli uffici dell'Autorità d'Ambito competono:
  - a. la verifica della realizzazione delle opere individuate dal Gestore, con specifica distinzione tra quelle aggiuntive di infrastrutturazione del SII nei territori delle Unioni Montane rispetto a quelle allo stato già previste dal PdI 2016-2026 ;
  - b. ogni ulteriore iniziativa, inerente e/o conseguente a quanto stabilito con il presente Accordo, ovvero altre iniziative in materia espressamente richieste dal Gestore e/o dalle Unioni Montane.



**Le Unioni Montane**

Il Presidente

.....

**Il Gestore**

Il Presidente

.....

**L'Autorità d'ambito n. 1 "Verbano-Cusio-Ossola e Pianura Novarese"**

Il Presidente

.....